



N. 110974 di repertorio

N. 23849 di raccolta

----- VERBALE DI ASSEMBLEA DI ASSOCIAZIONE -----

----- REPUBBLICA ITALIANA -----

L'anno duemilaventi, il giorno due del mese di ottobre in Pescara, alla via Del Concilio n.24 alle ore diciotto e minuti quaranta. -----

Innanzi a me Dott.sa Erminia Amicarelli, notaio in Pescara iscritto nel ruolo dei distretti notarili riuniti di Teramo e Pescara, -----

----- è presente: -----

Di **Martino Giuseppe** nato a Civitella Messer Raimondo (CH) il 5 maggio 1951 e domiciliato a Pescara (PE) in via Pasolini n. 6, medico, codice fiscale: DMR GPP 51E05 C776Y, il quale interviene al presente atto nella sua qualità di Presidente del Consiglio Direttivo della Associazione **"MARCO DI MARTINO - Onlus"** con sede in Pescara, Via Scarfoglio, 62, codice fiscale 91063870686. -----

Detto comparante della cui identità personale io Notaio sono certo mi richiede di ricevere il verbale dell'assemblea della detta associazione convocata in questo giorno luogo ed ora per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: -----

- Approvazione nuovo Statuto come disposto dal D.lgs n.117/17. -----

A ciò aderendo io Notaio constato e prendo atto che assume la presidenza il signor Di Martino Giuseppe il quale dichiara validamente costituita l'assemblea essendo presenti tanti soci, rappresentanti sia per presenza che per delega, la maggioranza dei soci, nelle persone di Baglioni Giuseppe, Barcone Enrico, Di Benedetto Franca, Di Federico Paola, Di Guglielmo Lia, Di Martino Giuseppe, Glave Filomena, Glave Cristina, Natarelli Antonio, Spina Maria Teresa, Tobia Loretta, Trulli Enzo, Mosca Giulio, Di Lullo Maria, Di Guglielmo Lina, Di Guglielmo Rossana, Di Guglielmo Mario, Di Santo Maria Cristina, Falco Augusto, Di Renzo Alessandro, Di Renzo Domenico Antonio, Angiolelli Teresa, D'Orazio Luca, Masciantonio Angela, Mastrippolito Sabatino, Muzii Rosa e D'Orazio Giuseppe, e l'organo amministrativo nelle persone di esso Presidente, Natarelli Antonio, Baglioni Giuseppe, Di Benedetto Franca, e pertanto atta a deliberare sugli argomenti di cui all'ordine del giorno. -----

Il Presidente espone i motivi per cui si rende necessario procedere alle modifiche statutarie per adeguare lo Statuto al Dlgs n. 117/17, ed invita l'assemblea a deliberare -----

L'assemblea, pertanto, dopo breve discussione, all'unanimità -----

----- delibera -----

1) rivisitare lo statuto per adeguare lo stesso al D.lgs n.117/17 nel modo seguente: -----

----- Associazione **"Marco Di Martino"** -----

----- STATUTO -----

Registrato
in Pescara

il 20-10-2020

al n° 9055

serie 1-T

----- Art. 1 - DENOMINAZIONE e SEDE -----

E' costituita l'Associazione "Marco Di Martino - Organizzazione di Volontariato - Ente del Terzo Settore" o, in forma abbreviata, "Marco Di Martino - ODV ETS". -----

L'Associazione è retta dalla normativa di cui al D. Lgs. 117/2017. -----

L'utilizzo dell'indicazione Organizzazione di Volontariato o dell'acronimo ODV potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro regionale delle organizzazioni di volontariato o, qualora operativo, al Registro unico nazionale del terzo settore. - L'utilizzo eventualmente ed ove prescritto dell'indicazione o dell'acronimo ETS nella denominazione dell'Associazione, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico è obbligatorio e subordinato al perfezionamento dell'iscrizione dell'Associazione nel Registro Unico Nazionale del terzo Settore. -----

L'Associazione ha sede a Pescara in via Pier Paolo Pasolini, 6. -----

La durata dell'Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta con delibera dell'Assemblea Straordinaria degli associati. -----

L'Organo di Amministrazione ha la facoltà di istituire sedi operative, nonché di trasferire l'ubicazione della sede legale. -----

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, se avviene all'interno dello stesso Comune e deve essere comunicata entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento agli enti gestori di pubblici registri presso i quali l'organizzazione è iscritta. -----

----- Art. 2 - SCOPO -----

L'Associazione intende ricordare il giovane Marco Di Martino che nella sua breve vita ha dato grande esempio di coerenza esistenziale, nel rispetto della famiglia, dell'amicizia e degli esseri umani. -----

Concordemente all'autorevolezza del suo messaggio sociale l'Associazione si costituisce per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale di attività di interesse generale prevalentemente in favore di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati. -----

L'Associazione persegue le proprie finalità, in particolare quelle di interesse generale di cui all'art. 5 D. Lgs. 117/2017 comma 1 lettere i) n) u) v) w). -----

L'Associazione, quindi, opera esclusivamente su base di volontariato nei seguenti settori: -----

- organizzazione e gestione di attività culturali, ar-

tistiche o ricreative di interesse sociale incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del DLG 177/17, -----

- cooperazione allo sviluppo ai sensi della Legge 11/08/2014, n. 125 e successive modificazioni, -----
- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma dell'art. 5 D.Lgs 117/17, -----
- nella promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata, -----
- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244; -----

In particolare -----

1. Per il raggiungimento dello scopo suddetto l'Associazione si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali e in particolare della collaborazione con gli enti locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, della partecipazione ad altre associazioni, società o enti aventi scopi analoghi o connessi ai propri. -----

2. Per l'attività di interesse generale prestata l'organizzazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate. -----

L'Associazione, inoltre, potrà svolgere attività diverse da quelle indicate a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 6 del D.LGs 117/2017. -----

La loro individuazione è operata da parte dell'organo di amministrazione. -----

L'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico. -----

Le attività, di cui ai commi precedenti, sono svolte dall'associazione prevalentemente tramite le prestazioni dei volon-

tari associati in modo personale, spontaneo e gratuito. Le attività sono svolte prevalentemente a favore di terzi. -----
Ogni forma di rapporto economico con l'associazione derivante da lavoro dipendente, autonomo o altro è incompatibile con la qualità di socio e volontario. -----
L'associazione potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, esclusivamente nei limiti necessari al proprio regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero di lavoratori impiegati nell'attività non potrà essere superiore al 50% del numero dei volontari. -----

----- **Art. 3 - PATRIMONIO** -----

Per il perseguimento dei fini statutarî dell'Associazione e per garantire il funzionamento, il patrimonio viene assicurato dai soci fondatori come indicato nell'atto costitutivo. L'associazione, salvo quanto previsto dall'art. 33 c. 3 D. Lgs 117/2017, può trarre le risorse economiche necessarie al funzionamento e allo svolgimento della propria attività da fonti diverse quali: -----

- quote associative; -----
- contributi pubblici e privati; -----
- donazioni e lasciti testamentari; -----
- rendite patrimoniali; -----
- attività di raccolta fondi; -----
- rimborsi da convenzioni; -----
- entrate derivanti da attività diverse secondarie e strumentali come stabilito dall'art. 6 del Decreto Legislativo n. 117/2017. -----

Il patrimonio inoltre è costituito: -----

- da eventuali beni immobili e dalle somme conferite a titolo di liberalità o di legato dai soci fondatori e di quanti condividano gli scopi della Associazione ed abbiano volontà di contribuire al loro conseguimento; -----

- dai beni immobili e mobili che perverranno alla Associazione a qualsiasi titolo, nonché da elargizioni o contributi da parte di enti pubblici e privati nonché da persone fisiche, sempre che i beni immobili e mobili, le elargizioni ed i contributi di cui sopra siano espressamente destinati ad incrementare il patrimonio per il raggiungimento dei fini previsti dai fondatori. -----

E' fatto salvo l'obbligo di provvedere alla conservazione del patrimonio. -----

L'Associazione provvede al conseguimento dei suoi scopi con le rendite del suo patrimonio. -----

Il fondo di dotazione iniziale dell'associazione è costituito dai versamenti dei soci fondatori. -----

----- **Art. 4 - ASSENZA DI SCOPO DI LUCRO** -----

L'Associazione non ha scopo di lucro e non può distribuire, anche in modo indiretto, utili e/o avanzi di gestione nonché

fondi, riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o in ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. L'Associazione ha l'obbligo di utilizzo del patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. -----
Per le attività di interesse generale prestate l'Associazione può ricevere solo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, salvo che l'attività sia svolta quale attività secondaria e strumentale. -----

----- Art. 5 - SOCI -----

1. Il numero dei soci ammessi sarà inferiore a 500. Possono essere soci dell'associazione, senza alcuna forma di discriminazione: -----

- le persone fisiche che condividono gli scopi dell'associazione e presentano un curriculum di studi e/o di esperienze tale da poter garantire un contributo fattivo alla realizzazione dei fini istituzionali del sodalizio. -----
- Organizzazioni di Volontariato, -----
- Altri Enti del Terzo Settore senza scopi di lucro a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% del numero delle OdV. -----

----- Art. 6 - AMMISSIONE DEL SOCIO -----

1. Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare la relativa richiesta all'Organo di amministrazione, impegnandosi ad attenersi al presente statuto e ad osservarne gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'associazione. L' Organo di amministrazione, o disgiuntamente ogni suo componente, potrà chiedere all'aspirante socio ogni documentazione utile al fine di valutare la richiesta di ammissione. -----

2. Le Organizzazioni di Volontariato e gli Enti del Terzo Settore che intendano diventare soci dell'associazione dovranno presentare richiesta di associazione firmata dal proprio rappresentante legale. -----

3. L'Organo di amministrazione deciderà, entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda di ammissione, sull'ammissione o meno del nuovo socio all'interno dell'associazione. -----

4. La delibera di rigetto della domanda di ammissione dovrà essere motivata e trasmessa all'interessato, il quale potrà chiedere il riesame della domanda alla prima assemblea utile, corredando la domanda di ammissione con la documentazione ritenuta più opportuna. -----

5. All'atto dell'accettazione della richiesta da parte dell'associazione il richiedente acquisirà ad ogni effetto la

qualifica di socio e sarà inserito nel libro soci. -----

6. I soci possono essere: -----

- **Fondatori:** sono tutti coloro che hanno partecipato alla fondazione dell'Associazione, che hanno versato e verseranno la quota minima di patrimonio sociale oltre alla quota annuale di associazione come stabilite rispettivamente dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo. Hanno gli stessi diritti dei soci ordinari. -----

- **Ordinari:** sono tutti coloro che aderiranno successivamente alla Associazione. -----

L'acquisizione della predetta qualifica avverrà a seguito di apposita delibera del Consiglio Direttivo, che si pronuncerà con la maggioranza qualificata dei due terzi dei suoi componenti. I soci ordinari svolgono attività di divulgazione e/o promozione dell'Associazione, hanno diritto di partecipare a tutte le manifestazioni e attività della stessa Associazione, non sottoscriveranno la quota di patrimonio sociale ma verseranno la quota annuale di associazione. Ciascun socio ordinario ha inoltre diritto di partecipazione e voto in seno all'assemblea e può liberamente candidarsi ed essere votato in occasione del rinnovo delle cariche sociali. -----

- **Sostenitori:** sono tutti coloro che aderiranno successivamente all'Associazione previa domanda e successiva accettazione da parte del Consiglio Direttivo che si esprimerà con la maggioranza dei presenti. I soci sostenitori svolgono attività di divulgazione e/o promozione dell'Associazione, hanno diritto di partecipare a tutte le manifestazioni e attività della stessa Associazione, non sottoscriveranno la quota di patrimonio sociale ma verseranno la quota annuale di Associazione. Non hanno diritto di partecipazione e voto in seno all'assemblea né possono ricoprire cariche sociali. ----

- **Simpatizzanti:** sono tutti coloro che manifestano anche verbalmente ai soci ordinari o sostenitori l'interesse verso l'Associazione, acconsentono ad essere contattati ed informati sulle attività della stessa, svolgono facoltativamente attività di divulgazione, non sono tenuti a versare quote associative, non hanno diritto di partecipazione e voto in seno all'assemblea né possono ricoprire cariche sociali. Vengono ammessi con le stesse modalità dei soci sostenitori -----
Afferiscono a tale categoria tutti i soci che per morosità vengono privati della qualifica di appartenenza. -----
Non è ammessa la categoria dei soci onorari o temporanei. ----
La quota associativa è intrasmissibile. -----

----- **Art.7 - DIRITTI E DOVERI DEI SOCI** -----

1. I soci ordinari e fondatori dell'organizzazione hanno il diritto di: -----

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi; -----
- essere informati sulle attività dell'organizzazione e controllarne l'andamento; -----

- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi di legge; -----
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico - finanziario, consultare i verbali; -----
- votare in Assemblea purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati. Ciascun associato ha diritto ad un voto. -----

2. Gli stessi soci hanno il dovere di: -----

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno; -----
- svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà; -----

° versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito. La quota associativa è personale, non è rimborsabile e non può essere trasferita a terzi o rivalutata. ----

----- Art.8 - PERDITA DELLA QUALITA' DI SOCIO -----

La qualità di socio si perde per: -----

- a) decesso; -----
- b) mancato pagamento della quota sociale: la decadenza avviene su decisione del consiglio direttivo, trascorsi sei mesi dal mancato versamento della quota sociale annuale; -----
- c) dimissioni: ogni socio può recedere dall'associazione in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al consiglio direttivo; tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo l'obbligo per il pagamento della quota sociale per l'anno in corso; -----
- d) espulsione: Il consiglio direttivo previa contestazione degli addebiti e sentito il socio interessato, se possibile e richiesto dallo stesso, per atti compiuti in contrasto a quanto previsto dal presente statuto o qualora siano intervenuti gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo. -----

Gli associati che abbiano comunque cessato di appartenere all'associazione non possono richiedere i contributi versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione stessa. -----

----- Art. 9 - VOLONTARI -----

1. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'organizzazione. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono solo essere rimborsate dall'associazione le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro i limiti preventivamente stabiliti dall'associazione. Sono in ogni caso vietati i rimborsi spese di tipo

forfettario. -----

I volontari vengono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi. -----

----- Art. 10 - ORGANI SOCIALI -----

Organi della Associazione sono: -----

- l'assemblea dei soci; -----
- l'organo di amministrazione; -----
- il presidente; -----
- l'organo di controllo (eventuale). -----

L'elezione degli organi dell'associazione, nel rispetto del principio di democraticità della struttura, non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo. -----

Tutti gli incarichi si intendono a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione. -----

----- Art. 11 - ASSEMBLEA -----

L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano dell'Associazione. --
E' composta da tutti i Soci per i quali sussiste tale qualifica al momento della convocazione e può essere Ordinaria e Straordinaria. Hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati. -----

L'Assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta l'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio e, comunque, ogni volta che l'Organo di amministrazione lo ritenga opportuno, ovvero quando venga fatta richiesta da almeno un decimo dei Soci, purché in regola con i versamenti delle quote associative. --
La convocazione dell'Assemblea deve essere effettuata almeno dieci giorni prima della data della riunione mediante pubblicazione sul sito web e/o pagina facebook indicando il giorno, l'ora e il luogo della prima e della seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno. -----

Possono intervenire all'Assemblea (Ordinaria e Straordinaria), con diritto di voto, tutti i Soci maggiorenni purché in regola con il pagamento delle quote associative; a ciascun Socio spetta un solo voto. E' ammesso l'intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro Socio. Ogni Socio non può avere più di tre deleghe. Ogni associato ha diritto ad un voto. Si applica l'articolo 2373 del Codice Civile in quanto compatibile. Le votazioni dell'Assemblea avverranno, su indicazione della stessa, per alzata di mano, per appello nominale o con voto segreto. -----

L'assemblea può essere svolta in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (Skype, videoconferenza, teleconferenza), a condizione che: -----

- sia consentito al Presidente di accertare l'identità e

Allegato "A" ad atto

Notaio AMICARELLI

raccolta n. 23849

----- Associazione "Marco Di Martino" -----

----- STATUTO -----

----- Art. 1 - DENOMINAZIONE e SEDE -----

E' costituita l'Associazione "Marco Di Martino - Organizzazione di Volontariato - Ente del Terzo Settore" o, in forma abbreviata, "Marco Di Martino - ODV ETS".

L'Associazione è retta dalla normativa di cui al D. Lgs. 117/2017.

L'utilizzo dell'indicazione Organizzazione di Volontariato o dell'acronimo ODV potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro regionale delle organizzazioni di volontariato o, qualora operativo, al Registro unico nazionale del terzo settore.

L'utilizzo eventualmente ed ove prescritto dell'indicazione o dell'acronimo ETS nella denominazione dell'Associazione, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico è obbligatorio e subordinato al perfezionamento dell'iscrizione dell'Associazione nel Registro Unico Nazionale del terzo Settore.

L'Associazione ha sede a Pescara in via Pier Paolo Pasolini, 6.

La durata dell'Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta con delibera dell'Assemblea Straordinaria degli associati.

L'Organo di Amministrazione ha la facoltà di istituire sedi operative, nonché di trasferire l'ubicazione della sede legale.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, se avviene all'interno dello stesso Comune e deve essere comunicata entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento agli enti gestori di pubblici registri presso i quali l'organizzazione è iscritta.

----- Art. 2 - SCOPO -----

L'Associazione intende ricordare il giovane Marco Di Martino che nella sua breve vita ha dato grande esempio di coerenza esistenziale, nel rispetto della famiglia, dell'amicizia e degli esseri umani.

Concordemente all'autorevolezza del suo messaggio sociale l'Associazione si costituisce per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale di attività di interesse generale prevalentemente in favore di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.

L'Associazione persegue le proprie finalità, in particolare quelle di interesse generale di cui all'art. 5 D. Lgs. 117/2017 comma 1 lettere i) n) u) v) w). -----

L'Associazione, quindi, opera esclusivamente su base di volontariato nei seguenti settori: -----

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del DLG 177/17, -----
- cooperazione allo sviluppo ai sensi della Legge 11/08/2014, n. 125 e successive modificazioni, -----
- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma dell'art. 5 D.Lgs 117/17, -----
- nella promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata, -----
- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244; -

In particolare -----

1. Per il raggiungimento dello scopo suddetto l'Associazione si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali e in particolare della collaborazione con gli enti locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, della partecipazione ad altre associazioni, società o enti aventi scopi analoghi o connessi ai propri. --

2. Per l'attività di interesse generale prestata l'organizzazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate. -----

L'Associazione, inoltre, potrà svolgere attività diverse da quelle indicate a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 6 del D.LGs 117/2017. -

La loro individuazione è operata da parte dell'organo di amministrazione. -----

L'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e

contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico. -----

Le attività, di cui ai commi precedenti, sono svolte dall'associazione prevalentemente tramite le prestazioni dei volontari associati in modo personale, spontaneo e gratuito. Le attività sono svolte prevalentemente a favore di terzi. --

Ogni forma di rapporto economico con l'associazione derivante da lavoro dipendente, autonomo o altro è incompatibile con la qualità di socio e volontario. -----

L'associazione potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, esclusivamente nei limiti necessari al proprio regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero di lavoratori impiegati nell'attività non potrà essere superiore al 50% del numero dei volontari. -----

----- Art. 3 - PATRIMONIO -----

Per il perseguimento dei fini statuari dell'Associazione e per garantire il funzionamento, il patrimonio viene assicurato dai soci fondatori come indicato nell'atto costitutivo. L'associazione, salvo quanto previsto dall'art. 33 c. 3 D. Lgs 117/2017, può trarre le risorse economiche necessarie al funzionamento e allo svolgimento della propria attività da fonti diverse quali: -----

- quote associative; -----
- contributi pubblici e privati; -----
- donazioni e lasciti testamentari; -----
- rendite patrimoniali; -----
- attività di raccolta fondi; -----
- rimborsi da convenzioni; -----
- entrate derivanti da attività diverse secondarie e strumentali come stabilito dall'art. 6 del Decreto Legislativo n. 117/2017. -----

Il patrimonio inoltre è costituito: -----

- da eventuali beni immobili e dalle somme conferite a titolo di liberalità o di legato dai soci fondatori e di quanti condividano gli scopi, della Associazione ed abbiano volontà di contribuire al loro conseguimento; -----

- dai beni immobili e mobili che perverranno alla Associazione a qualsiasi titolo, nonché da elargizioni o contributi da parte di enti pubblici e privati nonché da persone fisiche, sempre che i beni immobili e mobili, le elargizioni ed i contributi di cui sopra siano espressamente destinati ad incrementare il patrimonio per il raggiungimento dei fini previsti dai fondatori. -----

E' fatto salvo l'obbligo di provvedere alla conservazione del patrimonio. -----

L'Associazione provvede al conseguimento dei suoi scopi con

le rendite del suo patrimonio. -----
Il fondo di dotazione iniziale dell'associazione è
costituito dai versamenti dei soci fondatori. -----

----- **Art. 4 - ASSENZA DI SCOPO DI LUCRO** -----

L'Associazione non ha scopo di lucro e non può distribuire,
anche in modo indiretto, utili e/o avanzi di gestione nonché
fondi, riserve comunque denominate a fondatori, associati,
lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri
componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o
in ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del
rapporto associativo. L'Associazione ha l'obbligo di
utilizzo del patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi,
rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo
svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo
perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di
utilità sociale. -----

Per le attività di interesse generale prestate
l'Associazione può ricevere solo il rimborso delle spese
effettivamente sostenute e documentate, salvo che l'attività
sia svolta quale attività secondaria e strumentale. -----

----- **Art. 5 - SOCI** -----

1. Il numero dei soci ammessi sarà inferiore a 500. Possono
essere soci dell'associazione, senza alcuna forma di
discriminazione: -----

- le persone fisiche che condividono gli scopi
dell'associazione e presentano un curriculum di studi
e/o di esperienze tale da poter garantire un
contributo fattivo alla realizzazione dei fini
istituzionali del sodalizio. -----
- Organizzazioni di Volontariato, -----
- Altri Enti del Terzo Settore senza scopi di lucro a
condizione che il loro numero non sia superiore al 50%
del numero delle OdV. -----

----- **Art. 6 - AMMISSIONE DEL SOCIO** -----

1. Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare la
relativa richiesta all'Organo di amministrazione,
impegnandosi ad attenersi al presente statuto e ad
osservarne gli eventuali regolamenti e le delibere adottate
dagli organi dell'associazione. L' Organo di
amministrazione, o disgiuntamente ogni suo componente, potrà
chiedere all'aspirante socio ogni documentazione utile al
fine di valutare la richiesta di ammissione. -----

2. Le Organizzazioni di Volontariato e gli Enti del Terzo
Settore che intendano diventare soci dell'associazione
dovranno presentare richiesta di associazione firmata dal
proprio rappresentante legale. -----

3. L'Organo di amministrazione deciderà, entro sessanta
giorni dalla presentazione della domanda di ammissione,
sull'ammissione o meno del nuovo socio all'interno
dell'associazione. -----

4. La delibera di rigetto della domanda di ammissione dovrà essere motivata e trasmessa all'interessato, il quale potrà chiedere il riesame della domanda alla prima assemblea utile, corredando la domanda di ammissione con la documentazione ritenuta più opportuna. -----

5. All'atto dell'accettazione della richiesta da parte dell'associazione il richiedente acquisirà ad ogni effetto la qualifica di socio e sarà inserito nel libro soci. -----

6. I soci possono essere: -----

- **Fondatori:** sono tutti coloro che hanno partecipato alla fondazione dell'Associazione, che hanno versato e verseranno la quota minima di patrimonio sociale oltre alla quota annuale di associazione come stabilite rispettivamente dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo. Hanno gli stessi diritti dei soci ordinari. -----

- **Ordinari:** sono tutti coloro che aderiranno successivamente alla Associazione. -----

L'acquisizione della predetta qualifica avverrà a seguito di apposita delibera del Consiglio Direttivo, che si pronuncerà con la maggioranza qualificata dei due terzi dei suoi componenti. I soci ordinari svolgono attività di divulgazione e/o promozione dell'Associazione, hanno diritto di partecipare a tutte le manifestazioni e attività della stessa Associazione, non sottoscriveranno la quota di patrimonio sociale ma verseranno la quota annuale di associazione. Ciascun socio ordinario ha inoltre diritto di partecipazione e voto in seno all'assemblea e può liberamente candidarsi ed essere votato in occasione del rinnovo delle cariche sociali. -----

- **Sostenitori:** sono tutti coloro che aderiranno successivamente all'Associazione previa domanda e successiva accettazione da parte del Consiglio Direttivo che si esprimerà con la maggioranza dei presenti. I soci sostenitori svolgono attività di divulgazione e/o promozione dell'Associazione, hanno diritto di partecipare a tutte le manifestazioni e attività della stessa Associazione, non sottoscriveranno la quota di patrimonio sociale ma verseranno la quota annuale di Associazione. Non hanno diritto di partecipazione e voto in seno all'assemblea né possono ricoprire cariche sociali. -----

- **Simpatizzanti:** sono tutti coloro che manifestano anche verbalmente ai soci ordinari o sostenitori l'interesse verso l'Associazione, acconsentono ad essere contattati ed informati sulle attività della stessa, svolgono facoltativamente attività di divulgazione, non sono tenuti a versare quote associative, non hanno diritto di partecipazione e voto in seno all'assemblea né possono ricoprire cariche sociali. Vengono ammessi con le stesse modalità dei soci sostenitori -----

Afferiscono a tale categoria tutti i soci che per morosità

vengono privati della qualifica di appartenenza. -----
Non è ammessa la categoria dei soci onorari o temporanei. ----
La quota associativa è intrasmissibile. -----

----- **Art.7 - DIRITTI E DOVERI DEI SOCI** -----

1. I soci ordinari e fondatori dell'organizzazione hanno il diritto di: -----

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi; -----
- essere informati sulle attività dell'organizzazione e controllarne l'andamento; -----
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi di legge; -----
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico finanziario, consultare i verbali; -----
- votare in Assemblea purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati. Ciascun associato ha diritto ad un voto. -----

2. Gli stessi soci hanno il dovere di: -----

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno; -----
- svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà; -----

* versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito. -----

La quota associativa è personale, non è rimborsabile e non può essere trasferita a terzi o rivalutata. -----

----- **Art.8 - PERDITA DELLA QUALITA' DI SOCIO** -----

La qualità di socio si perde per: -----

- a) decesso; -----
- b) mancato pagamento della quota sociale: la decadenza avviene su decisione del consiglio direttivo, trascorsi sei mesi dal mancato versamento della quota sociale annuale; ----
- c) dimissioni: ogni socio può recedere dall'associazione in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al consiglio direttivo; tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo l'obbligo per il pagamento della quota sociale per l'anno in corso; -----
- d) espulsione: Il consiglio direttivo previa contestazione degli addebiti e sentito il socio interessato, se possibile e richiesto dallo stesso, per atti compiuti in contrasto a quanto previsto dal presente statuto o qualora siano intervenuti gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo. -----

Gli associati che abbiano comunque cessato di appartenere all'associazione non possono richiedere i contributi versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione

stessa. -----

----- Art. 9 - VOLONTARI -----

1. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'organizzazione. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono solo essere rimborsate dall'associazione le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro i limiti preventivamente stabiliti dall'associazione. Sono in ogni caso vietati i rimborsi spese di tipo forfettario. -----

I volontari vengono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi. -----

----- Art. 10 - ORGANI SOCIALI -----

Organi della Associazione sono: -----

- l'assemblea dei soci; -----
- l'organo di amministrazione; -----
- il presidente; -----
- l'organo di controllo (eventuale). -----

L'elezione degli organi dell'associazione, nel rispetto del principio di democraticità della struttura, non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo. -----

Tutti gli incarichi si intendono a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione. -----

----- Art. 11 - ASSEMBLEA -----

L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano dell'Associazione. --
E' composta da tutti i Soci per i quali sussiste tale qualifica al momento della convocazione e può essere Ordinaria e Straordinaria. Hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati. -----

L'Assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta l'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio e, comunque, ogni volta che l'Organo di amministrazione lo ritenga opportuno, ovvero quando venga fatta richiesta da almeno un decimo dei Soci, purché in regola con i versamenti delle quote associative. -----

La convocazione dell'Assemblea deve essere effettuata almeno dieci giorni prima della data della riunione mediante pubblicazione sul sito web e/o pagina facebook indicando il giorno, l'ora e il luogo della prima e della seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno. -----

Possono intervenire all'Assemblea (Ordinaria e Straordinaria), con diritto di voto, tutti i Soci maggiorenni purché in regola con il pagamento delle quote associative; a ciascun Socio spetta un solo voto. E' ammesso l'intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro Socio. Ogni Socio non può avere più di tre deleghe. Ogni associato ha diritto ad un voto. Si applica l'articolo 2373 del Codice Civile in quanto compatibile. Le votazioni dell'Assemblea avverranno, su indicazione della stessa, per alzata di mano, per appello nominale o con voto segreto. -----

L'assemblea può essere svolta in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (Skype, videoconferenza, teleconferenza), a condizione che: -----

- sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; -----

- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; -----

- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno. -----

L'Assemblea ordinaria: -----

a) elegge e nomina o revoca i componenti degli organi sociali; -----

b) elegge e nomina o revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti; -----

c) approva il bilancio consuntivo, preventivo e, quando ciò sia obbligatorio per legge o ritenuto opportuno, il bilancio sociale; -----

d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti; -----

e) delibera sull'esclusione degli associati; -----

f) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari; --

g) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza. --

L'Assemblea Straordinaria: -----

a) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto; -----

b) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione; -----

c) delibera sugli altri oggetti di carattere straordinario e di interesse generale all'ordine del giorno e sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza. -----

L'Assemblea ordinaria, è validamente costituita in prima convocazione con la presenza del 50% più uno dei Soci, in

seconda convocazione qualunque sia il numero dei Soci presenti. L'Assemblea ordinaria delibera validamente, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza del 50% (cinquanta per cento) più uno dei presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno. -----

Tra la prima e seconda convocazione devono intercorrere almeno sei ore. -----

Per modificare lo Statuto l'Assemblea Straordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati e delibera con la maggioranza del 50% (cinquanta per cento) più uno dei presenti. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati. -----

Tutte le delibere assembleari e i rendiconti, oltre ad essere debitamente trascritti nel libro dei verbali delle assemblee dei Soci sono pubblicizzati ai Soci con l'esposizione per 7 (sette) giorni dopo l'approvazione nella sede dell'Associazione. -----

----- Art. 12 ORGANO DI AMMINISTRAZIONE -----

L'Organo di Amministrazione dell'Associazione è il Consiglio Direttivo. -----

1. Il Consiglio direttivo è eletto dall'Assemblea degli aderenti ed è composto da un minimo di cinque a un massimo di undici componenti. Resta in carica tre anni e i suoi componenti possono essere rieletti. Essi decadono qualora sono assenti ingiustificati per tre volte consecutive. -----

2. Il Consiglio direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, ogni volta che sia necessario e, in ogni caso, almeno una volta l'anno per la redazione del bilancio e quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta. Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti esterni e rappresentanti di eventuali sezioni interne di lavoro con voto consultivo. Le riunioni del Consiglio direttivo sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti eletti. Di ogni riunione deve essere redatto il verbale nel registro delle riunioni del Consiglio direttivo. -----

4. Compete al Consiglio direttivo: -----

a) compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione; -----

b) fissare le norme per il funzionamento dell'Associazione; -----

c) sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il preventivo possibilmente entro la fine del mese di dicembre e comunque con il bilancio consuntivo entro la fine del mese di aprile successivo dell'anno interessato;

d) determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato

dall'Assemblea, promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando la spesa; -----

e) nominare il Segretario (eventualmente il Tesoriere e/o il Segretario/Tesoriere), che può essere scelto anche tra le persone non componenti il Consiglio direttivo oppure anche tra i non aderenti; -----

f) accogliere o respingere le domande degli aspiranti aderenti; -----

g) ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza; -----

h) assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dagli aderenti e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio; -----

i) istituire gruppi a sezioni di lavoro i cui coordinatori, se non hanno altro diritto a voto deliberativo, possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio e alle Assemblee con voto consultivo; -----

l) decidere sull'espulsione dei soci. -----

5. Il Consiglio direttivo può delegare al Presidente o a un Comitato esecutivo l'ordinaria amministrazione. Le riunioni dell'eventuale Comitato esecutivo devono essere verbalizzate nell'apposito registro. Le eventuali sostituzioni di componenti del Consiglio direttivo effettuate nel corso del triennio devono essere convalidate dalla prima assemblea convocata successivamente alla nomina. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti. -----

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza. -----

----- Art. 13 - PRESIDENZA -----

1. Il presidente rappresenta legalmente l'associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno. Questi deve essere scelto in base ai requisiti onorabilità, professionalità ed indipendenza, anche con riferimento ai requisiti al riguardo previsti da codici di comportamento redatti da associazioni di rappresentanza o reti associative del Terzo settore. Si applica in tal caso l'articolo 2382 del codice civile. -----

2. Il presidente è eletto dall'assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti. -----

3. Il presidente dura in carica per lo stesso periodo del consiglio direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea, con la maggioranza dei presenti. -----

4. Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il

presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo presidente e dell'organo di amministrazione. -----

5. Il presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'organo di amministrazione in merito all'attività compiuta. -----

6. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualevolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni. -----

7. Il segretario dà esecuzioni alle deliberazioni del presidente e del consiglio direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza e come tesoriere cura l'amministrazione dell'associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del consiglio direttivo. -----

----- **Art. 14 - COLLEGIO DEI PROBIVIRI** -----

1. Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri, nominati dall'Assemblea fra i soci maggiorenni in regola con il pagamento della quota associativa. -----

2. I probiviri non possono essere contemporaneamente membri del Consiglio Direttivo o dell'Organo di Revisione. -----

3. Il Collegio dei Probiviri dura in carica 3 anni e i suoi membri sono rieleggibili. -----

4. Il Collegio è presieduto da un Presidente eletto a maggioranza fra i suoi componenti. -----

5. Il Collegio decide sulle controversie che dovessero insorgere tra associati, tra questi e l'Associazione o i suoi organi. Avverso il giudizio del Collegio, è possibile ricorrere al giudice ordinario. -----

----- **Art. 15 - ORGANO DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI** -----

1. E' nominato nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017. E' formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro. -----

----- **Art. 16 - SCRITTURE CONTABILI E BILANCIO** -----

L'esercizio si chiude il trentuno (31) dicembre di ogni anno. Ogni anno il Consiglio Direttivo approva il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale e dalla relazione di missione, ovvero dal rendiconto di cassa nei casi previsti dalla legislazione vigente, da sottoporre all'Assemblea degli Associati per la definitiva approvazione entro il 30 aprile ovvero entro diverso termine, prorogato dal Consiglio Direttivo, che consenta il tempestivo deposito del bilancio stesso presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore nei termini di legge. -----

L'organo amministrativo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse eventualmente svolte nei documenti del bilancio di esercizio. -----

Il bilancio deve essere depositato presso la sede

dell'associazione entro i quindici giorni precedenti la seduta per poter essere consultato da ogni associato. -----
Indipendentemente dalla redazione del bilancio di esercizio, l'Associazione per ogni attività occasionale di raccolta pubblica di fondi eseguita in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, redige entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio un apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare, anche a mezzo di relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente le entrate e le spese relative a ciascuno di detta celebrazione, ricorrenza o campagna di sensibilizzazione, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico. -----

Laddove ciò sia ritenuto opportuno dal Consiglio Direttivo o ne ricorrano i presupposti di legge, il Consiglio Direttivo, ogni anno, predispone il bilancio sociale, da sottoporre all'Assemblea degli Associati entro i medesimi termini sopra previsti per la definitiva approvazione. Verrà altresì sottoposto all'approvazione dell'Assemblea il bilancio preventivo dell'esercizio in corso. -----

----- **ART.17 -PUBBLICITA' e TRASPARENZA** -----

1. Il consiglio direttivo assicura la sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'associazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali ed ai libri sociali obbligatori, ossia il libro soci, il libro delle adunanze e deliberazioni dell'assemblea dei soci e del consiglio direttivo. Tali documenti sociali devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l'associazione si avvale. Le richieste di accesso alla documentazione vengono indirizzate a qualsiasi consigliere. -----

----- **Art.18 - CONVENZIONI** -----

1. Le convenzioni tra l'organizzazione di volontariato e le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dall'organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal presidente dell'organizzazione, quale suo legale rappresentante. -----

2. Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'organizzazione. -----

----- **Art. 19 - PERSONALE RETRIBUITO** -----

1. L'associazione può avvalersi, nel rispetto dell'art 33 comma 1 del D.Lgs. 117/2017, di personale retribuito ai sensi dell'art. 16 del medesimo D.Lgs. 117/2017. -----

2. I rapporti tra l'organizzazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'organizzazione. -----

----- **Art. 20 - RESPONSABILITA' DELL'ASSOCIAZIONE** -----

1. L'associazione risponde, con le proprie risorse economiche, dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati. -----

Art. 21 - LIBRI SOCIALI -----

Oltre le scritture prescritte negli articoli 13, 14 e 17, comma 1 del D. Lgs. 117/2017 l'Associazione deve tenere: ----

a) il libro degli associati e aderenti; -----

b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico; -----

c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e di eventuali altri organi sociali. -----

I libri di cui alle lettere a) e b) del comma 1 predetto, sono tenuti a cura dell'organo di amministrazione. I libri di cui alla lettera c) del comma 1 predetto, sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono. -----

Gli associati o gli aderenti hanno diritto di esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta al Presidente. -----

Art. 22 - SCIoglimento -----

1. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017. -----

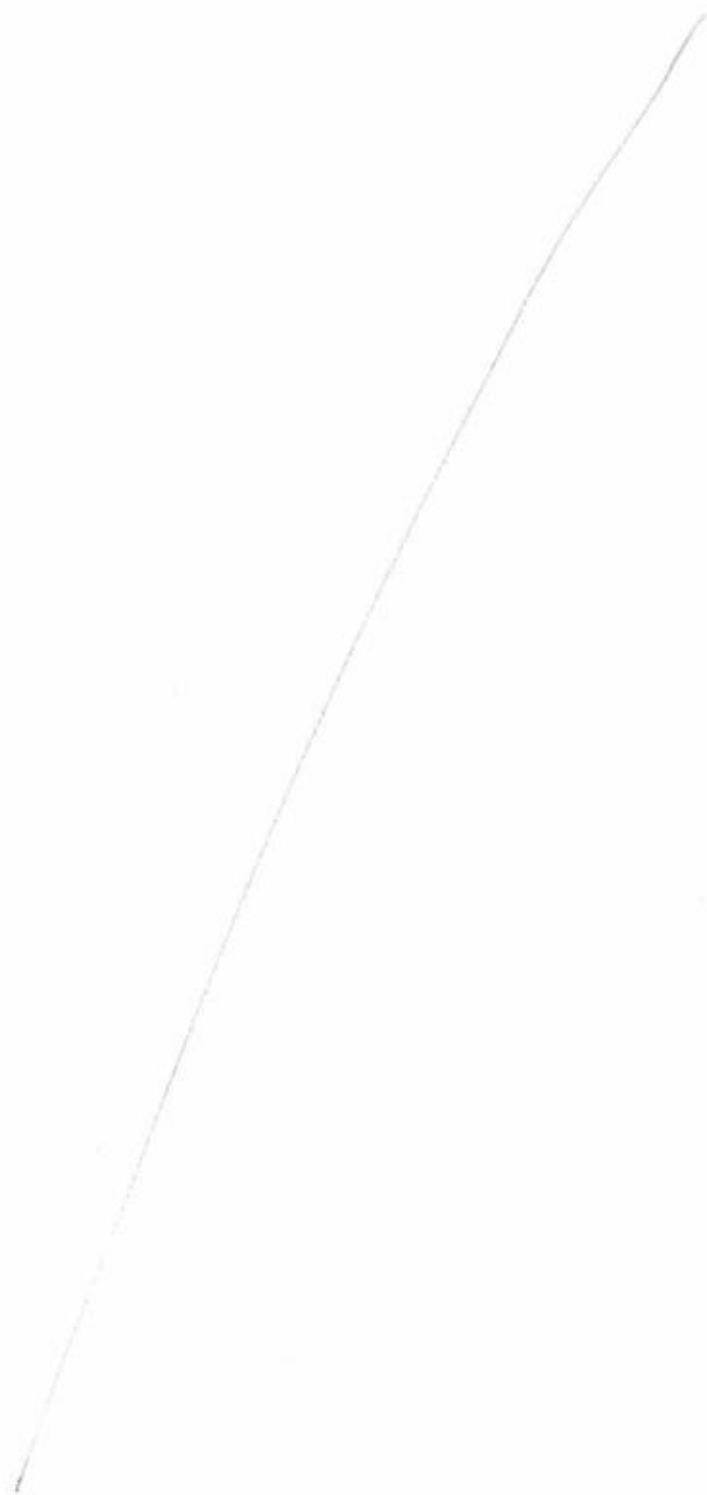
Art. 23 - NORNE DI RINVIO E DISPSIZIONI FINALI -----

1. Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia, con particolare riferimento al D. Lgs. 117/2017, ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico. -----

F.to: Giuseppe Di Martino -----

F.to: Erminia Amicarelli Notaio -----







la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; -----

- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; -----

- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno. -----

L'Assemblea ordinaria: -----

a) elegge e nomina o revoca i componenti degli organi sociali; -----

b) elegge e nomina o revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti; -----

c) approva il bilancio consuntivo, preventivo e, quando ciò sia obbligatorio per legge o ritenuto opportuno, il bilancio sociale; -----

d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti; -----

e) delibera sull'esclusione degli associati; -----

f) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari; --

g) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza. --

L'Assemblea Straordinaria: -----

a) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto; -----

b) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione; -----

c) delibera sugli altri oggetti di carattere straordinario e di interesse generale all'ordine del giorno e sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza. -----

L'Assemblea ordinaria, è validamente costituita in prima convocazione con la presenza del 50% più uno dei Soci, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei Soci presenti. L'Assemblea ordinaria delibera validamente, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza del 50% (cinquanta per cento) più uno dei presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno. -----

Tra la prima e seconda convocazione devono intercorrere almeno sei ore. -----

Per modificare lo Statuto l'Assemblea Straordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati e delibera con la maggioranza del 50% (cinquanta per cento) più uno dei presenti. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati. -----

Tutte le delibere assembleari e i rendiconti, oltre ad esse-

re debitamente trascritti nel libro dei verbali delle assemblee dei Soci sono pubblicizzati ai Soci con l'esposizione per 7 (sette) giorni dopo l'approvazione nella sede dell'Associazione. -----

Art. 12 ORGANO DI AMMINISTRAZIONE -----

L'Organo di Amministrazione dell'Associazione è il Consiglio Direttivo. -----

1. Il Consiglio direttivo è eletto dall'Assemblea degli aderenti ed è composto da un minimo di cinque a un massimo di undici componenti. Resta in carica tre anni e i suoi componenti possono essere rieletti. Essi decadono qualora sono assenti ingiustificati per tre volte consecutive. -----

2. Il Consiglio direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, ogni volta che sia necessario e, in ogni caso, almeno una volta l'anno per la redazione del bilancio e quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta. Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti esterni e rappresentanti di eventuali sezioni interne di lavoro con voto consultivo. Le riunioni del Consiglio direttivo sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti eletti. Di ogni riunione deve essere redatto il verbale nel registro delle riunioni del Consiglio direttivo. -----

4. Compete al Consiglio direttivo: -----

a) compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione; -----

b) fissare le norme per il funzionamento dell'Associazione; -----

c) sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il preventivo possibilmente entro la fine del mese di dicembre e comunque con il bilancio consuntivo entro la fine del mese di aprile successivo dell'anno interessato; -----

d) determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando la spesa; -----

e) nominare il Segretario (eventualmente il Tesoriere e/o il Segretario/Tesoriere), che può essere scelto anche tra le persone non componenti il Consiglio direttivo oppure anche tra i non aderenti; -----

f) accogliere o respingere le domande degli aspiranti aderenti; -----

g) ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza; -----

h) assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dagli aderenti e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio; -----

i) istituire gruppi a sezioni di lavoro i cui coordinatori, se non hanno altro diritto a voto deliberativo, possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio e alle Assemblee con voto consultivo; -----

l) decidere sull'espulsione dei soci. -----

5. Il Consiglio direttivo può delegare al Presidente o a un Comitato esecutivo l'ordinaria amministrazione. Le riunioni dell'eventuale Comitato esecutivo devono essere verbalizzate nell'apposito registro. Le eventuali sostituzioni di componenti del Consiglio direttivo effettuate nel corso del triennio devono essere convalidate dalla prima assemblea convocata successivamente alla nomina. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti. -----

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza. -----

----- Art. 13 - PRESIDENZA -----

1. Il presidente rappresenta legalmente l'associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno. Questi deve essere scelto in base ai requisiti onorabilità, professionalità ed indipendenza, anche con riferimento ai requisiti al riguardo previsti da codici di comportamento redatti da associazioni di rappresentanza o reti associative del Terzo settore. Si applica in tal caso l'articolo 2382 del codice civile. -----

2. Il presidente è eletto dall'assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti. -----

3. Il presidente dura in carica per lo stesso periodo del consiglio direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea, con la maggioranza dei presenti. -----

4. Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo presidente e dell'organo di amministrazione. -----

5. Il presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'organo di amministrazione in merito all'attività compiuta. -----

6. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni. -----

7. Il segretario dà esecuzioni alle deliberazioni del presidente e del consiglio direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza e come tesoriere cura l'amministrazione dell'associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del consiglio direttivo. -----

----- Art. 14 - COLLEGIO DEI PROBIVIRI -----

1. Il Collegio dei Proviviri è composto da tre membri, nominati dall'Assemblea fra i soci maggiorenni in regola con il pagamento della quota associativa. -----

2. I proviviri non possono essere contemporaneamente membri del Consiglio Direttivo o dell'Organo di Revisione. -----

3. Il Collegio dei Proviviri dura in carica 3 anni e i suoi membri sono rieleggibili. -----

4. Il Collegio è presieduto da un Presidente eletto a maggioranza fra i suoi componenti. -----

5. Il Collegio decide sulle controversie che dovessero insorgere tra associati, tra questi e l'Associazione o i suoi organi. Avverso il giudizio del Collegio, è possibile ricorrere al giudice ordinario. -----

----- **Art. 15 - ORGANO DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI** -----

1. E' nominato nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017. E' formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro. -----

----- **Art. 16 - SCRITTURE CONTABILI E BILANCIO** -----

L'esercizio si chiude il trentuno (31) dicembre di ogni anno. Ogni anno il Consiglio Direttivo approva il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale e dalla relazione di missione, ovvero dal rendiconto di cassa nei casi previsti dalla legislazione vigente, da sottoporre all'Assemblea degli Associati per la definitiva approvazione entro il 30 aprile ovvero entro diverso termine, prorogato dal Consiglio Direttivo, che consenta il tempestivo deposito del bilancio stesso presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore nei termini di legge. -----

L'organo amministrativo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse eventualmente svolte nei documenti del bilancio di esercizio. -----

Il bilancio deve essere depositato presso la sede dell'associazione entro i quindici giorni precedenti la seduta per poter essere consultato da ogni associato. -----

Indipendentemente dalla redazione del bilancio di esercizio, l'Associazione per ogni attività occasionale di raccolta pubblica di fondi eseguita in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, redige entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio un apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare, anche a mezzo di relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente le entrate e le spese relative a ciascuno di detta celebrazione, ricorrenza o campagna di sensibilizzazione, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico. -----

Laddove ciò sia ritenuto opportuno dal Consiglio Direttivo o ne ricorrano i presupposti di legge, il Consiglio Direttivo, ogni anno, predispone il bilancio sociale, da sottoporre all'Assemblea degli Associati entro i medesimi termini sopra previsti per la definitiva approvazione. Verrà altresì sotto-

posto all'approvazione dell'Assemblea il bilancio preventivo dell'esercizio in corso. -----

----- **ART.17 -PUBBLICITA' e TRASPARENZA** -----

1. Il consiglio direttivo assicura la sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'associazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali ed ai libri sociali obbligatori, ossia il libro soci, il libro delle adunanze e deliberazioni dell'assemblea dei soci e del consiglio direttivo. Tali documenti sociali devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l'associazione si avvale. Le richieste di accesso alla documentazione vengono indirizzate a qualsiasi consigliere. -----

----- **Art.18 - CONVENZIONI** -----

1. Le convenzioni tra l'organizzazione di volontariato e le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dall'organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal presidente dell'organizzazione, quale suo legale rappresentante. -----

2. Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'organizzazione. -----

----- **Art. 19 - PERSONALE RETRIBUITO** -----

1. L'associazione può avvalersi, nel rispetto dell'art 33 comma 1 del D.Lgs. 117/2017, di personale retribuito ai sensi dell'art. 16 del medesimo D.Lgs. 117/2017. -----

2. I rapporti tra l'organizzazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'organizzazione. -----

----- **Art. 20 - RESPONSABILITA' DELL'ASSOCIAZIONE** -----

1. L'associazione risponde, con le proprie risorse economiche, dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati. -----

----- **Art. 21 - LIBRI SOCIALI** -----

Oltre le scritture prescritte negli articoli 13, 14 e 17, comma 1 del D. Lgs. 117/2017 l'Associazione deve tenere: ----

a) il libro degli associati e aderenti; -----

b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico; -----

c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e di eventuali altri organi sociali. -----

I libri di cui alle lettere a) e b) del comma 1 predetto, sono tenuti a cura dell'organo di amministrazione. I libri di cui alla lettera c) del comma 1 predetto, sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono. -----

Gli associati o gli aderenti hanno diritto di esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta al Presidente. -----

----- Art. 22 - SCIoglimento -----

1. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017. -----

----- Art. 23 - NORNE DI RINVIO E DISPOSIZIONI FINALI -----

1. Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia, con particolare riferimento al D. Lgs. 117/2017, ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico. -----

Lo statuto sociale nel nuovo testo viene allegato al presente atto sotto la lettera "A". -----

Null'altro essendovi a deliberare il Presidente dichiara sciolta l'assemblea essendo le ore diciannove e minuti quaranta. -----

Il comparante esonera me notaio dal dare lettura dell'allegato dichiarando di averne piena ed esatta conoscenza. -----

E richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto del quale ho dato lettura al comparante che a mia domanda lo dichiara conforme alla sua volontà e lo approva. -----

Scritto parte di mio pugno e parte con mezzo meccanico da persona di mia fiducia in pagine 28 (ventotto) di 7 (sette) fogli viene firmato a margine dei fogli intermedi, nell'allegato e sottoscritto alle ore venti. -----

F.to: Giuseppe Di Martino -----

F.to: Erminia Amicarelli Notaio -----

La presente copia realizzata con sistema elettronico composta di N.4 (quattro) fogli è conforme all'originale e si rilascia per gli usi consentiti dalla legge. -----

Pescara, 1123 ottobre 2020

